Distributori di carburante

COMUNICAZIONE

(Art. 1, c, 4, D.Lgs. n. 32/1998 - D.Lgs. n. 222/2016, Tabella A) attività n. 88)

Allo Sportello Unico Attività Produttive di							
Protocollo n Data di protocollazione/							
Il sottoscritto							
Nazionalità residente in Via n							
Codice Fiscale							
Numero iscrizione al Registro Imprese del/ presso la CCIAA di							
Telefono casella PEC							
nella sua qualità di:							
☐ titolare della omonima ditta individuale							
☐ legale rappresentante della società							
avente sede							
CF/P.IVA							
Nr. di iscrizione al Registro Imprese del/ del/							
COMUNICA (in relazione al combinato dell'art. 1, c.4, D.Lgs. n. 32/1998, D.Lgs. n. 222/2016, Tabella A) attività n. 88 e del D.P.R. n. 445/2000)							
SEZIONE A) – TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ 1							
SEZIONE B) – SUBENTRO NUOVO GESTORE SENZA TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ $$							
SEZIONE A) – TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ							
Ubicazione dell'impianto							
Dati catastali: foglio n; map; sub; sez							
SUBENTRA ALL'IMPRESA							
nome, denominazione o ragione sociale; domicilio o sede legalen;							
Partita I.V.A////// C. Fiscale///////							
Titolo abilitativo commerciale: Autorizzazione/Dia/SCIA/Comunicazione n del/;							
A seguito di:							
compravendita θ fallimento θ affitto d'azienda θ							
1 Copia della Comunicazione sarà trasmessa dal SUAP alla Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni; Cod. 22216s.8.1.2							

successione	θ	donazione	θ	altre cause	θ
fusione d'azienda	θ				

A norma dell'art. 2556 C.C. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di azienda commerciale devono essere registrati.

NB Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19bis, L. 241/90, ai fini del Trasferimento di titolarità occorre produrre oltre alla presente Comunicazione anche la Comunicazione per Voltura Prevenzione Incendi (che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.);

SEZIONE B) – SUBENTRO NUOVO GESTORE SENZA TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ²

Ubicazione dell'impia	anto					n. n/
Dati catastali: foglio	n	; map.		; sub	; sez	
SUBENTRA AL GES	TORE					
nome, denominazion	e o ragi	one sociale		; domicilio o sede	legale	n. n;
Partita I.V.A//	///.	/////	. C. Fis	cale///	////	///
Titolo abilitativo cor	nmerci	ale : Autorizzazio	ne/Dia/	/SCIA/Comunicazione n	del	//;
A seguito di:						
compravendita	θ	fallimento	θ	affitto d'azienda	θ	
successione	θ	donazione	θ	altre cause	θ	
fusione d'azienda	θ					
Ubicazione dell'impia	anto				n	/;
Dati catastali: foglio	n	; map.		; sub	; sez	.;

A norma dell'art. 2556 C.C. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di azienda commerciale devono essere registrati.

NB Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19bis, L. 241/90, ai fini del Subentro di nuovo gestore occorre produrre oltre alla presente Comunicazione anche la Comunicazione per Voltura Prevenzione Incendi (che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.).

A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445;

POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;³

² La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali (art. 1, c.6, D.Lgs. n. 32/1998);

³ Non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.Lgs. n. 59/10):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

• che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia)⁴;

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

- di impegnarsi a rispettare le norme di prevenzione incendi;
- di impegnarsi a rispettare le disposizioni locali edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso⁵;
- di impegnarsi a rispettare le prescrizioni fiscali, quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico regionale;
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione di stati/fatti/condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato;
- di essere consapevole che qualora dai controlli, il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, oltre alle sanzioni penali opera la decadenza dai benefici ottenuti in base alle dichiarazioni stesse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);
- di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

ALLEGA, a pena di irricevibilità dell'istanza:

- Copia documento di identità (nel caso in cui l'istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- Procura/delega (nel caso di procura/delega a presentare l'istanza);
- Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc (nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione);
- Comunicazione per Voltura prevenzione incendi;
- Dichiarazione da parte del Notaio, nel caso in cui l'atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione.

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza".

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell'art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall'art. 71, c.5, D.Lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall'eventuale preposto.

⁴ Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.;

⁵ La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

Allegato A

conseguiti e subisce sanzioni penali

ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;⁶
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia)⁷;
- di essere consapevole che, qualora il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, oltre alle sanzioni penali opera la decadenza dai benefici ottenuti in base alle dichiarazioni stesse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);

ALLEGA, a pena di irricevibilità:

- Copia documento di identità (nel caso in cui l'istanza/com.ne non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);

Data di compilazione	//
----------------------	----

⁶ Non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.Lgs. n. 59/10):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,

Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza".

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell'art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall'art. 71, c.5, D.Lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall'eventuale preposto.

⁷ Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.;

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.